

Determina N° 9 del 23/03/2018 Il Direttore dell'Automobile Club Cosenza

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI vigente, deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993, nonché l'art. 57 dello Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Cosenza così come approvato dal C.D. dell'Ente nella riunione del 21 luglio 2009 e successivamente ratificato dai Ministeri Vigilanti;

VISTI gli art.14-15 del Regolamento di Organizzazione dell' ACI nonché la delibera del Consiglio Direttivo dell'AC Cosenza n.6/2017 del 26.10.2017, con la quale l'Organo, ha approvato il piano delle attività ed il relativo budget per l'esercizio 2018, autorizzando il Direttore dell'A.C. Cosenza, quale titolare dell'unico centro di responsabilità, ad adottare gli atti ed i provvedimenti per l'acquisizione dei beni, la fornitura di servizi e le prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge e dal citato. Regolamento di amministrazione;

VISTO il conferimento dell'incarico, con provvedimento n.22/0008999 dell'01/12/2017, di Direzione ad Interim dell'Automobile Club Cosenza al Dott. Saverio Ferrazzo con decorrenza 01/12/2017;

VISTA la delibera n 5/2017 con la quale l'Ente ha deliberato di iscrivere nel calendario 2018 la gara di velocità in salita XXXVIII Coppa Sila

RITENUTO che per aumentare il numero degli iscritti anche in considerazione che la gara non è titolare, è opportuno richiedere l'iscrizione al campionato bicilindriche per la validità Challenge assominicar 2018:

ASSUME LA DETERMINAZIONE

Di richiedere l'iscrizione della gara XXXVIII Coppa Sila al campionato bicilindriche per la validità Challenge assominicar 2018 ;

La suddetta determinazione, allo stato, non comporta previsioni di spesa.

Dott. \$averio Ferrazzo